

11149-23



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 199/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Massimo Ricciarelli -Presidente relatore-

Sent. n. sez. 265

Angelo Costanzo

Angelo Capozzi

C.C. - 14/02/2023

Ersilia Calvanese

R.G.N. 41404/2022

Enrico Gallucci

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza in data 24/10/2022 del Tribunale di Catania

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con separati ricorsi dei suoi due difensori, (omissis) impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 24 ottobre scorso, che ne ha confermato la sottoposizione a misura custodiale -attualmente costituita dagli arresti domiciliari con strumento elettronico di controllo-, per il delitto di maltrattamenti in danno della ex-compagna (omi: (omissis) disposta dal G.i.p. del Tribunale di Catania in data 06/10/2022.

2. L'avv. Merlino contesta anzitutto il giudizio di gravità indiziaria, rilevando che la decisione si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, che il quadro probatorio complessivo è in realtà diverso e che, inoltre, il Tribunale ha dedotto lo stato di soggezione della predetta da circostanze che tanto non attesterebbero (incapacità di porre fine alla relazione, remissione di una precedente querela, successiva ripresa della convivenza, assenza di ricorso ad assistenza sanitaria).

La seconda doglianza riguarda, invece, le esigenze cautelari, lamentando la sottovalutazione dell'incensuratezza dell'indagato e la valenza decisiva attribuita dall'ordinanza ad un fatto tuttora in discussione, quale quello del danneggiamento mediante incendio delle automobili del figlio e del fratello della (omissis)

3. L'avv. Lattuca, in tre distinti motivi, denuncia vizi cumulativi di motivazione, sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata.

3.1. Quanto al primo profilo, rileva: che le dichiarazioni valorizzate a conforto del narrato della persona offesa provengono tutte da soggetti a lei legati da stretta parentela e riguardano circostanze ad essi riferite dalla stessa; che ella e l'indagato non hanno mai convissuto; che non è dimostrato una clima di abituale sopraffazione dell'uno verso l'altra, come si evince dai loro messaggi telefonici affettuosi e dalle fotografie che li ritraggono spensierati; che l'indagato ha sempre provveduto al sostentamento economico della compagna; che, tra i due, si sono verificati solo sporadici litigi, secondo quanto riferito da quegli stessi familiari indicati dal Tribunale a riscontro delle accuse, senza mai atti di violenza fisica o psicologica; che non vi è in atti alcun referto medico, né alcuno ha mai notato segni di percosse sul corpo della donna; che il collegamento degli episodi di danneggiamento delle autovetture ai rapporti tra l'indagato e la ex-compagna, operato dal Tribunale, è in realtà privo di fondamento, avendo quei giudici trascurato gli esiti del sopralluogo condotto dai vigili del fuoco, che non hanno rinvenuto elementi da cui desumere la natura dolosa dell'evento.

3.2. Quanto alle esigenze cautelari, si lamentano la mancata valutazione distinta della gravità del reato e della personalità dell'indagato, l'assenza di indicazione di concreti elementi di fatto a sostegno del ritenuto pericolo di reiterazione criminosa, l'omessa valutazione dell'incensuratezza dell'indagato e dell'effetto deterrente della custodia già patita.

3.3. In tema di scelta della misura, infine, il ricorso rappresenta l'assenza di motivazione, nonostante la specifica devoluzione della questione con l'istanza di riesame; in particolare, l'ordinanza non spiegherebbe perché l'indagato potrebbe

altrimenti riprendere i contatti con la persona offesa, né motiverebbe sulla proporzionalità della misura prescelta rispetto al pericolo da tutelare.

4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di rigettare i ricorsi.

5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-*duodecies*, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso, sia con riguardo all'atto a firma dell'Avv. Merlino sia con riguardo a quello a firma dell'Avv. Lattuca, è inammissibile.

2. I motivi concernenti il tema della gravità indiziaria sono manifestamente infondati e comunque volti a sollecitare una diversa valutazione di merito, ciò che non è consentito in sede di legittimità.

2.1. Il Tribunale, oltre ad aver sottolineato che tra la persona offesa e il ricorrente era intercorsa una lunga relazione, che aveva assunto la connotazione di una convivenza *more uxorio*, con assunzione di vincoli di solidarietà e assistenza reciproci, profilo che le deduzioni difensive non smentiscono ma in varia guisa confermano, ha ampiamente dato conto dell'attendibilità della persona offesa e rilevato come le sue dichiarazioni fossero state in varia guisa confermate dai figli di lei nonché da altri soggetti (nipote, fidanzata di un figlio e madre di quest'ultima), tutti in grado di riferire che il ricorrente nel corso degli anni si era reso protagonista di continue condotte aggressive, minacciose e offensive in danno della persona offesa, avendo talvolta assistito agli episodi o visto il contenuto di alcuni messaggi o avendo appreso quanto avvenuto direttamente dalla vittima, compreso l'episodio della minaccia con un coltello.

Inoltre il Tribunale ha sottolineato come l'atteggiamento minaccioso del ricorrente fosse stato direttamente rivolto anche nei confronti dei figli e dei famigliari della persona offesa, come confermato dall'incendio delle vetture di uno dei figli e del fratello della predetta, attribuito al ricorrente sulla base del compendio indiziario raccolto, connotato dalle videoriprese attestanti i plurimi e ingiustificati passaggi della vettura del predetto proprio nelle zone dei due diversi incendi, costituenti il culmine di condotte minacciose, espresse anche con

messaggi telefonici, a fronte delle recriminazioni del ricorrente, che accusava i figli della fine del rapporto con la loro madre.

Peraltro, il Tribunale ha anche segnalato come il comportamento della donna, che non si era mai recata in ospedale per far refertare i segni di lesioni subite e che aveva anche rimesso una querela in precedenza presentata, si spiegasse con l'atteggiamento di soggezione indotto dalle condotte del ricorrente.

2.2. Su tali basi, dunque, è stato ricostruito un quadro indiziario grave, a supporto del delitto di maltrattamenti, integrato dall'abitudine delle condotte aggressive, minacciose, umilianti e offensive, accompagnate dalla volontà di persistere nella sottoposizione della vittima a quel tipo di comportamenti vessatori.

A fronte di ciò, non sono state individuate nei motivi di ricorso fratture logiche nel ragionamento del Tribunale, mentre sono stati contrapposti frammenti di risultanze processuali ovvero assertive contestazioni, gli uni e le altre inidonei a vulnerare la valutazione dei Giudici di merito, sia con riguardo alla conclusione degli elementi valorizzati sia con riferimento all'attendibilità dei dichiaranti e alla concreta configurabilità del reato contestato, non smentita dal fatto che la coppia avesse trascorso anche momenti più lieti e sereni, inidonei a smentire la complessiva ricostruzione.

In tale quadro vanno considerate anche le censure formulate in merito alla riconducibilità al ricorrente degli incendi delle vetture, reati non posti a fondamento della misura ma comunque valorizzati a sostegno della complessiva ricostruzione, quali rappresentazioni delle condotte intemperanti e minacciose del ricorrente, non assumendo dirimente rilievo, come posto in evidenza dal Tribunale, il fatto che, in sede di sopralluogo, non fossero state rilevate tracce attestanti il carattere doloso dei sinistri.

3. Risultano generici e comunque manifestamente infondati i motivi formulati con riferimento alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura in corso di applicazione.

Le doglianze si risolvono invero in affermazioni astratte, fondate sull'incensuratezza e sull'effetto prodotto dal periodo di custodia in carcere già sofferto dal ricorrente, ma non si confrontano con l'analisi del Tribunale, che ha dato conto dello sviluppo della condotta e, alla luce dell'ingravescente natura minacciosa della stessa, rilevato sia il concreto pericolo di reiterazione sia l'incapacità del ricorrente di autodeterminarsi e di resistere agli impulsi, tanto da aver prospettato di non aver paura del carcere e da essere passato dalle minacce all'azione.

Non illogicamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto necessaria una misura adeguatamente contenitiva, quale quella in atto applicata al ricorrente, onde

prevenire il rischio di nuove azioni della stessa specie, pericolo all'evidenza non escluso dalla pregressa incensuratezza e dalle astratte prospettazioni difensive.

4. In conclusione, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/02/2023

Il Presidente estensore

Massimo Ricciarelli



**Depositato in Cancelleria**



15 MAR 2023

oggi, .....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Dot.ssa Giuseppina Crimele*

